

Commissione Rordorf. I punti principali della riforma: il mandato scade a fine mese

Organismo di composizione centro dell'allerta sulla crisi -Possibile la segnalazione diretta degli organi di controllo

Claudio Ceradini - **IL SOLE 24 ORE**

Un vero e proprio salto di qualità attende i gestori delle crisi, professionisti iscritti al neonato **Organismo di composizione della crisi** (Occ), nel disegno che emerge dallo schema di legge delega con cui la Commissione Rordorf, istituita con decreto del 24/02/2015 con lo scopo di indirizzare la riforma strutturale della disciplina di crisi e insolvenza, di imprese e individui, chiuderà a giorni il proprio lavoro (si veda lo stato di avanzamento nel servizio qui lato). Ne dovrà seguire un corposo lavoro di revisione delle norme affinché le linee guida divengano realtà.

Facendo tesoro dei principali punti di forza delle diverse impostazioni normative e processuali sperimentate in Europa e negli Stati Uniti, la Commissione sdogana un progetto che chi si occupa di risanamento non può che apprezzare, a partire dall'introduzione di procedure di allerta che favoriscano un approccio alla gestione della crisi in fase precoce, per proseguire con un'attenta revisione degli strumenti, degli organi e delle procedure.

Era molto attesa la previsione di meccanismi che consentissero di incidere sul principale e atavico tra i tanti problemi del risanamento, la tempestività. Le procedure di **allerta** e la **mediazione**, che l'articolo 4 dello schema di legge delega delinea, rispondono a questa esigenza. Il neonato, perlomeno nella pratica operatività, Organismo di composizione della crisi (legge 3/2012 e Dm 202/2014) acquisirà specifiche competenze in questo senso, intervenendo in via confidenziale, riservata e non giudiziale nel tentativo di favorire l'emersione anticipata delle difficoltà, provocandone esame e soluzione. L'attivazione della procedura potrà essere **volontaria** o provocata dagli **organi di controllo** o da **creditori** qualificati. Il collegio sindacale o il revisore legale, quando percepiscano i sintomi della difficoltà, potranno rivolgersi direttamente all'Occ chiedendone l'intervento, se le sollecitazioni preventivamente dirette all'organo gestorio non avessero sortito effetto. Allo stesso modo i creditori qualificati, ragionevolmente di natura pubblica quali l'agenzia delle Entrate e gli enti di riscossione e previdenziali, dovranno segnalare il perdurante e significativo inadempimento al debitore stesso e agli organi di controllo, favorendone l'intervento.

In realtà amministratori e sindaci dovrebbero già saperlo, e decisiva potrebbe risultare la possibilità di segnalazione diretta all'Occ, che dal testo non emerge con chiarezza. L'Occ, comunque attivato, procederà a un'audizione riservata di imprenditore e organi di controllo, e successivamente alla

nomina, se necessaria, di un mediatore individuato per competenze e professionalità tra gli iscritti all'organismo stesso. A lui il compito di concertare una soluzione convenzionale con i creditori, disponendo di due strumenti, entrambi fondamentali: **meccanismi protettivi** del patrimonio del debitore, oggi appannaggio solo di concordati e accordi di ristrutturazione del debito, e **misure premiali**, per i debitori virtuosi e tempestivi. È questo elemento fondamentale, senza il quale è solo un lungo investimento culturale che potrà diffondere l'*early stage approach*. Molte le opzioni, quali ad esempio l'accesso automatico alla rateazione straordinaria del debito tributario (articolo 19, comma 1-quinquies, Dpr 600/1973), la rimodulazione delle sanzioni, l'accesso ai fondi di patrimonializzazione e ristrutturazione (articolo 15, Dl 133/2014, sostituito dall'articolo 7, Dl 3/2015) o ancora il contenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario. Il mediatore potrà così intervenire efficacemente, purché il suo approccio sia prima gestionale, aggredendo le cause vere della crisi, e solo dopo contrattuale. Il rischio altrimenti è che i veri problemi persistano e con essi il rischio di ulteriori perdite, come oggi troppo spesso accade, se è vero che solo il 30% delle società che risana in accordo con i creditori dopo 12 mesi sopravvive, percentuale che cala al 19% e al 13% dopo 24 o 36 mesi (Sme's Report 2014 – Cerved).

Il quadro si completa con il rafforzamento degli strumenti destinati al **risanamento**: piano attestato e accordo di ristrutturazione del debito. Il secondo soprattutto, già inciso dal Dl 83/2015, beneficerebbe nel disegno di riforma dell'allargamento ai creditori diversi dagli intermediari finanziari dell'effetto cogente sul 25% dissenziente del voto del 75% dei creditori "omogenei", dell'eliminazione della soglia del 60% dei creditori, in assenza di misure protettive o moratoria per chi non aderisce, e di meccanismi di automatic stay più simili a quelli del concordato preventivo.

Ne risulta un quadro efficace, ispirato alla raccomandazione 2014/135/Ue, e capace di favorire la gestione anticipata della crisi, al quale deve affiancarsi il supporto professionale, adeguato e specialistico, dell'Organismo di composizione della crisi.